



Decreto Dirigenziale n. 56 del 16/07/2015

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 1 - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo

U.O.D. 12 - UOD Svil dell'offerta turistica.Integraz interdipart per le pol del turismo

Oggetto dell'Atto:

L.R. 28 NOVEMBRE 2000, N. 16 - SOTTOPOSIZIONE A VINCOLO DI DESTINAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE. AVV. ANTONIO ACINAPURA COMMISSARIO DELLA SOC. COOP. A.R.L. SATURNO CON SEDE LEGALE IN BATTIPAGLIA (SA) VIA MONTE GRAPPA N. 3 IN AMMINISTRAZIONE COATTA . RIMOZIONE DEL VINCOLO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che la legge regionale 28 novembre 2000, n. 16 ha provveduto alla disciplina del vincolo di destinazione delle strutture ricettive turistiche nonché ai casi di rimozione del vincolo medesimo;
- b. che detto vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata legge regionale, può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti;
- c. che, per le strutture ricettive soggette a vincolo, il Comune può consentire il mutamento della destinazione turistico-ricettiva previa autorizzazione della Giunta Regionale;
- d. che quest'ultima, sentito il parere dell'Ente Provinciale per il Turismo, delle associazioni di categoria e delle Organizzazioni Sindacali di settore, può autorizzare il mutamento della destinazione della struttura ricettiva compatibilmente con gli atti della programmazione regionale;
- e. che la L.R. n. 16 del 22.12.2004 "Norme sul governo del territorio" e s.m.i. ha previsto, tra l'altro, che:
 - e.1 l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle relative variazioni spetta, nell'ambito di rispettiva competenza, alla Regione, alle Province e ai Comuni (art. 7, co. 1);
 - e.2 la pianificazione territoriale e urbanistica si esercita mediante la formazione di piani generali e di piani settoriali, con i quali gli enti territoriali e pubblici preposti alla tutela di specifici interessi partecipano al procedimento pianificatorio relativamente alle proprie attribuzioni (art. 7, co. 2);
 - e.3 sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla legge 16/04 alla Regione e alle Province (art. 8, co. 1);
 - e.4 alla Regione e alle Province sono affidate esclusivamente le funzioni di pianificazione ad esse attribuite dalla legislazione nazionale e regionale che riguardano scelte di interesse sovracomunale (art. 8, co. 2);
- f. che, a tutt'oggi, la pianificazione territoriale e urbanistica di competenza della Regione è stata esercitata soltanto con l'approvazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), avvenuta con la L. R. del 13 ottobre 2008 n. 13, mentre non sono stati adottati i Piani Settoriali Regionali (PSR) di cui alla citata L.R. 16/2004 regolanti specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio;

CONSIDERATO

- a. che l'Avv. Antonio Acinapura nella qualità di Commissario Liquidatore della Soc. Coop. a.r.l. Saturno in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale in Battipaglia (SA) Via Monte Grappa n. 3, di un Residence composto da quattro corpi di fabbrica, convenzionalmente denominati: lotto a, lotto b, lotto c e lotto d, ciascuno dei quali è a sua volta costituito da cinque unità immobiliari a schiera, nel comprensorio del Comune di Capaccio (SA) in zona "D/3 – Alberghiera" ed identificato in catasto al foglio 29, particella ex 44/a (oggi 926) con concessione edilizia n. 168/1998, scheda autorizzativa n. 2996/1, ha richiesto con nota del 04/06/2015 acquisita al protocollo dell'ufficio (ex Settore) con n. 394990 del 09/06/2015, l'autorizzazione della Giunta Regionale della Campania al mutamento della destinazione, con conseguente rimozione del vincolo di destinazione del suddetto complesso destinato a residence;
- b. che la struttura turistica di cui trattasi, l'Avv. Antonio Acinapura con la stessa nota del 04/06/2015 ha dichiarato che nessuna attività di impresa economica produttiva è stata mai avviata dalla Coop. Saturno, comprovando, di fatto, la condizione di non convenienza economica produttiva della struttura ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. n. 16/2000 e che nessuna contribuzione o agevolazione pubblica è stata mai concessa o percepita dalla stessa Coop. Saturno a.r.l.;

- c. che la D.G. per la programmazione Economica e il Turismo UOD 51 01 12 00 “Sviluppo dell'offerta turistica integrazione interdipartimentale per le politiche del turismo”, con nota prot. n. 410397 del 15/06/2015 ha richiesto i pareri di cui al comma 5, art. 3, della L.R. 16/2000, all'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno nonché alle Associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali di settore della medesima provincia;

CONSIDERATO altresì

- a. che, dalla documentazione prodotta dall'istante e dal riscontro ai richiesti pareri da parte dell'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno, delle Associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali di settore non emergono elementi ostativi alla rimozione del vincolo;
- b. che - stante la perdurante assenza di una pianificazione settoriale regionale regolante specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio e in base alla legislazione vigente in materia urbanistica ed edilizia – le valutazioni della Regione, acquisiti i pareri di cui all'art. 5 della L.R. 16/2000, di fatto non possono che limitarsi al controllo circa la sussistenza di contributi pubblici per la realizzazione del manufatto, atteso che in tale ipotesi il vincolo deve perdurare per un certo periodo, pena la decadenza del contributo e la restituzione del medesimo;
- c. che, pertanto, necessitando il Comune della previa autorizzazione regionale nell'ambito del procedimento per il mutamento della destinazione turistico-ricettiva in atto, l'autorizzazione di cui alla legge 16/2000, avente per oggetto la rimozione del vincolo, si configura come atto presupposto rispetto al provvedimento finale produttivo di effetti giuridici, di competenza esclusiva del Comune;

RITENUTO di dover provvedere, nei limiti di quanto sopra esposto, al rilascio della richiesta autorizzazione;

VISTI

- a. il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia)
- b. la L.R. 28 novembre 2000, n. 16, “Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche”;
- c. la L.R. 28 novembre 2001, n. 19
- d. la L.R. 22 dicembre 2004, n. 16 “Norme sul governo del territorio;
- e. la L.R. 13 ottobre 2008, n. 13 “Piano Territoriale Regionale”
- f. la deliberazione della G.R. n. 427 del 27/09/2013 ad oggetto “Avviso Interpello per il Conferimento di Incarichi Dirigenziali – Determinazioni”, con la quale è stato tra l'altro, conferito all'Avv. Giuseppe Carannante l'incarico di Direttore Generale della Giunta Regionale per la Programmazione Economica e il Turismo;
- g. il Decreto dirigenziale n. 199 del 29/04/2014 del Direttore Generale che ha assegnato, tra l'altro, al Dirigente della UOD 51 01 12 00 l'attuazione delle procedure de quo;

alla stregua dell'istruttoria espletata dal Dirigente della UOD preposta e sulla scorta dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa e contabile della stessa resa dal responsabile del procedimento

DECRETA

1. di autorizzare, nei limiti della propria competenza in materia, la rimozione del vincolo di destinazione per il complesso Residence sito in località Capaccio (SA) in zona “D/3 – Alberghiera” ed identificato in catasto al foglio 29, particella ex 44/a (oggi 926) con concessione edilizia n. 168/1998, scheda autorizzativa n. 2996/1, l'Avv. Antonio Acinapura nella qualità di Commissario Liquidatore della Soc. Coop. a.r.l. Saturno in liquidazione coatta amministrativa con sede legale in Battipaglia (SA) Via Monte Grappa n. 3;
2. di demandare al Comune di Capaccio (SA) - prima che assuma ogni determinazione circa il mutamento della predetta destinazione d'uso - le valutazioni tecniche e giuridico-amministrative,

di propria esclusiva competenza e responsabilità, in merito al rispetto di tutte le prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle norme che regolano lo svolgimento delle attività edilizie;

3. di trasmettere il presente atto al Comune di Capaccio (SA), all'EPT di Salerno, all'Avv. Antonio Acinapura nella qualità di Commissario Liquidatore della Soc. Coop. a.r.l. Saturno in liquidazione coatta amministrativa, al BURC per la pubblicazione e per conoscenza, all'Assessore al Turismo e ai Beni Culturali.

Grassia